


# La gestione dei rifiuti nei cantieri edili tra imprese e professionisti


EDIL 2008

5 aprile 2008



# Rifiuti prodotti in cantiere prescritti dal regolamento

- i rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, aventi codici CER 17.00.00.
- i rifiuti, aventi codici CER diversi dai 17.00.00, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizioni (esempio, i rifiuti da imballaggi).



# Rifiuti speciali

I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali.

*Articolo 184, c. 3, lettera b): sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186*

**Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.**

Solo i privati cittadini possono conferire i rifiuti di costruzione e demolizione derivanti dalle attività di manutenzione della proprie abitazioni alla piattaforma ecologica e/o centro di raccolta.

# Oneri dei produttori e dei detentori (art. 183)

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- ❖ Autosmaltimento dei rifiuti
- ❖ **Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati**
- ❖ Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, **con i quali sia stata stipulata apposita convenzione**
- ❖ Utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t
- ❖ Esportazioni di rifiuti (art. 194)

# Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188)

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- ❑ in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- ❑ in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere – comunicazione alla Regione)

**In ordine al concetto della responsabilità del produttore sottolineiamo l'importanza della qualificazione del fornitore del servizio di raccolta/smaltimento rifiuti.**

**Infatti, il D. Lgs. 152/2006 obbliga il produttore a verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.**

# Deposito temporaneo (art. 183/1 del DLgs. n. 152/2006)

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti

## ■ CONDIZIONI; DURATA; QUANTITÀ

NON PERICOLOSI	PERICOLOSI
assenza di determinate sostanze	assenza di determinate sostanze
effettuato per categorie omogenee nel rispetto delle relative norme tecniche;	effettuato per categorie omogenee nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
	Rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi

# Deposito Conto Corrente

## ■ DURATA e QUANTITA'

NON PERICOLOSI	PERICOLOSI
3 MESI indipendentemente dalla quantità	3 MESI indipendentemente dalla quantità
Quantitativo in deposito raggiunge i 20 mc e comunque deposito non superiore a 1 anno	Quantitativo in deposito raggiunge i 10 mc e comunque deposito non superiore a 1 anno

I rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.

Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è bene siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.



DESC00033.JPG



DESC00034.JPG

I rifiuti pericolosi (es. oli e batterie) devono essere stoccati in appositi contenitori etichettati.



# Adempimenti ambientali

- Registro di carico e scarico dei rifiuti
- Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
- Formulario di identificazione

# Registro di carico e scarico dei rifiuti

L'impresa edile che produce rifiuti è obbligata a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi.

I rifiuti non pericolosi che derivano da attività di demolizione e costruzione non devono essere annotati sul registro di carico e scarico.

(Artt. 184 e 190, D. Lgs. 152/2006)

# Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

**Istituito dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, il modello unico di dichiarazione, meglio conosciuto come il "740 verde", è la comunicazione in materia ambientale effettuata dalle imprese con cadenza annuale.**

Le imprese edili, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione sono esonerate dall'obbligo di presentazione del Mud

L'obbligo permane in caso di produzione di rifiuti pericolosi.

# Registrazione MUD



...e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in forza dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali?

## Registrazione Mud

Il Decreto Legislativo 4/2008 ha introdotto nella norma una specifica esclusione dall'obbligo di presentazione del Mud e di compilazione del registro per i trasportatori, produttori iniziali di rifiuti propri non pericolosi, iscritti all'Albo Gestori Ambientali ex articolo 212, c. 8.

# Avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere

L'impresa nel momento in cui decide di avviare ad operazioni di recupero e/o smaltimento i rifiuti giacenti in deposito temporaneo presso il cantiere deve:

- Individuare un trasportatore autorizzato, quindi iscritto all'Albo Gestori Ambientali, nella categoria adeguata
- Individuare un impianto autorizzato a svolgere operazioni di recupero e/o smaltimento

# Trasporto rifiuti non pericolosi

L'impresa può trasportare i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi (max 30 Kg o litri /giorno) con i propri mezzi a condizione che si sia iscritta all'Albo Gestori Ambientali.

Obbligo introdotto dall'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006, ora modificato dal D. Lgs. 4/2008

# Trasporto dei propri rifiuti Soggetti obbligatorie

- ❑ I **produttori iniziali** di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti
- ❑ I **produttori iniziali** di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei limiti di 30 kg o litri giorno dei propri rifiuti pericolosi

...a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui i rifiuti sono prodotti.

# Trasporto dei rifiuti Iscrizione

Comunicazione presentata alla Sezione territorialmente competente che rilascia il provvedimento entro i 30 giorni successivi.

Attestazione sotto la propria responsabilità di una serie di informazioni relative all'attività svolta quali ad esempio la sede dell'impresa, l'attività da cui sono prodotti i rifiuti e le loro caratteristiche e natura, l'idoneità tecnica e gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto.

Versamento del diritto annuale, che in fase di prima applicazione è stato determinato nella somma di 50 euro.

# Trasparenza delle procedure di iscrizione

L'impresa è obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione e non è soggetta alla prestazione di garanzie finanziarie.

Il Comitato Nazionale dell'Albo, con la delibera del 3 marzo 2008 (Prot. n. 01/CN/ALBO), ha approvato le nuove procedure ed i relativi modelli che dovranno essere utilizzati per l'iscrizione all'Albo da parte dei produttori.

# Il formulario di identificazione

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
- impianto di destinazione
- data e percorso dell'istradamento
- nome e indirizzo del destinatario

# Formulario di autorizzazione

Il formulario, regolarmente vidimato, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che, a sua volta, provvede entro tre mesi a trasmetterne una al produttore.

**Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.**

# Gestione dei rifiuti inerti prodotti nei cantieri

Rifiuti risultanti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo, la cui componente principale è costituita dalla frazione inerte (intonaci, laterizi, cemento, calcestruzzo, piastrelle, ceramiche ...)



# Gestione dei rifiuti inerti prodotti nei cantieri

Successivamente al deposito temporaneo, i rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento.

I rifiuti inerti possono essere avviati a:

- **SMALTIMENTO:** presso impianto di stoccaggio autorizzato per il successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti.
- **RECUPERO:** presso impianti, fissi o mobili, debitamente autorizzati.

# Recupero dei rifiuti

**E' tassativamente vietato l'utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni.**

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione.

La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti è prevista da un'apposita norma tecnica, il D.M. 05/02/1998, attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

# Recupero acque reflue

Principale normativa di riferimento:

- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- D. M. 05/02/1998 e s.m.i.
- Circ. 15 luglio 2005, n. 5205

**Cosa prevede la normativa tecnica per il  
recupero dei rifiuti inerti  
al D.M. 05/02/1998**

Relativamente ai rifiuti inerti di cui alla  
Tipologia 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1  
del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

# TIPOLOGIA

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

**7.1.1 Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

**7.1.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

# TIPLOGIA

## 7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

# Recupero dei rifiuti

IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI E' POSSIBILE

- ❖ NEL MEDESIMO CANTIERE DOVE SONO PRODOTTI
- ❖ PRESSO CANTIERI DIVERSI DAL CANTIERE DI PRODUZIONE
- ❖ PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO AUTORIZZATI



# Terre e rocce da scavo

Articolo 186, D. Lgs. 152/2006 e modificato dal  
D. Lgs. 4/2008

Le terre e rocce da scavo, **ottenute quali sottoprodotti**, destinate a:

- ❖ reinterri
- ❖ riempimenti
- ❖ rimodellazioni
- ❖ rilevati



...sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti purché vengano rispettate determinate condizioni.

# Terre e rocce da scavo

## Art. 186, c. 1

### **CONDIZIONI**

- a) impiego diretto nell'ambito di **opere e interventi preventivamente individuati e definiti;**
- b) certezza **dell'integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;**
- c) utilizzo integrale della parte del materiale scavato destinata all'utilizzo, senza **necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari;** assenza di emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito di destinazione;
- d) garanzia di un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che i materiali non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- f) caratteristiche chimico-fisiche tali che l'utilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali ecc.; non contaminazione con riferimento alla destinazione d'uso e la compatibilità con il sito di destinazione;
- g) dimostrazione del loro integrale utilizzo.

...fermo restando che le quantità prodotte eccedenti quelle destinate all'utilizzo devono essere gestite con le modalità previste per i rifiuti.

# Terre e rocce da scavo

E' consentito impiegare le terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, c. 1, lettera p), D. Lgs. 152/2006 per i sottoprodotti

# Terre e rocce da scavo Sottoprodotto

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato.

# Terre e rocce da scavo

## Articolo 186 Procedure

### **Opere soggette a VIA o ad AIA (c.2)**

L'utilizzo dei materiali e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 ed i tempi dell'eventuale deposito del materiale in cantiere in attesa di utilizzo, deve risultare da un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del procedimento di VIA o di AIA.

I tempi del deposito dei materiali in attesa del riutilizzo non possono superare di norma un anno dal momento della produzione; se il riutilizzo avviene nel medesimo progetto i tempi del deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purchè in ogni caso non superino i 3 anni.

# Terre e rocce da scavo Articolo 186 Procedure

## Opera soggetta a DIA o permesso di costruire (c. 3)

L'utilizzo dei materiali e la sussistenza di requisiti di cui al comma 1 ed i tempi dell'eventuale deposito del materiale in cantiere in attesa di utilizzo, dovranno essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità della DIA.

Il tempo di deposito in attesa del nuovo utilizzo non può superare un anno.

Pertanto il soggetto abilitato alla ricezione della proposta di utilizzo ed alla successiva verifica è necessariamente il comune e per esso lo sportello unico previsto dall'art. 5 del DPR 380/01 ovvero lo sportello unico delle attività produttive per gli immobili non residenziali di cui all'art. 3 del DPR 447/98, in cui viene realizzata l'opera che produrrà i materiali.

**In assenza dell'indicazione dei requisiti e dei tempi dell'eventuale deposito dei materiali in cantiere, la richiesta del permesso di costruire o la DIA potranno seguire la normale procedura; in tal caso le terre e rocce da scavo dovranno essere considerate rifiuti e come tali dovranno essere gestite.**

# Terre e rocce da scavo

## Articolo 186 Procedure

### Opera pubblica (c.4)

Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso dei lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni.

# Terre e rocce da scavo

## Articolo 186 Procedure (c.o.)

Spetta al produttore verificare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o da siti sottoposti interventi di bonifica, con accertamento da parte delle Autorità competenti nell'ambito delle procedure sopra illustrate.

Il comma 6 prevede che la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti a interventi di bonifica sia effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 relativo alle bonifiche .

Ne deriva, salvo diversa indicazione, che per verificare che le terre e rocce non provengano da tali siti dovranno essere utilizzati i parametri previsti per le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'art. 240, attraverso la caratterizzazione del sito e l'analisi dei rischio specifica.

Contrariamente a quanto previsto nel precedente testo dell'art. 186, che consentiva (comma 7) il ricorso alla dichiarazione sostitutiva del produttore circa l'eventuale livello di inquinamento del materiale ecc., nel testo modificato non vi è alcun richiamo a tale possibilità e pertanto, in via cautelare, soprattutto in questa prima fase di applicazione sarà opportuno comunque fare riferimento ai dati ricavati da analisi chimico - fisiche.

# Terre e rocce da scavo

## Articolo 186

I progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 186, potranno essere completati a condizione che sia effettuata, entro 90 gg., una comunicazione alle autorità competenti attestante il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo.

L'utilizzo dei materiali dovrà avvenire di norma entro un anno, fatto salvo quanto previsto in via generale per le opere soggette a VIA/AIA e per le opere pubbliche.

Le autorità competenti potranno disporre prescrizioni, ove lo ritengano necessario, entro i successivi 60 gg.

## SANZIONI

### **Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti non pericolosi**

Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.a ) e c.2

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000

### **Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti pericolosi**

Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.b) e c.2

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000

## SANZIONI

**Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti**

Art. 192 c.1      Art. 256 c.1 lett.a) e c.2

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000

**Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, sul suolo o nel suolo, per titolari di impresa o responsabili di enti**

Art. 192 c.1      Art. 256 c.1 lett.b) e c.2

Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000

# SANZIONI (art. 258)

## MUD

Mancata presentazione o comunicazione incompleta o inesatta:

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500**

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine:

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160**

# SANZIONI (art. 258)

## Registro di carico e scarico

Omessa tenuta registro rifiuti non pericolosi

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500**

Omessa tenuta registro rifiuti pericolosi

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.**

# SANZIONI (art. 258)

## **Registro di carico e scarico - Imprese che occupano meno di 15 unità lavorative**

Omessa tenuta registro rifiuti non pericolosi

**Sanzione amministrativa pecuniaria da  
€ 1.040 a € 6.200**

Omessa tenuta registro rifiuti pericolosi

**Sanzione amministrativa pecuniaria da  
€ 2.070 a € 12.400**

# SANZIONI (art. 258)

## Formulario di identificazione

Omessa compilazione o formulario con dati incompleti o inesatti

**Sanzione amministrativa pecuniaria da  
€ 1.600 a € 9.300**

**In caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la PENA di cui all'articolo 483 c.p. (reclusione fino a due anni)**

**Pena applicabile anche a chi predispose un certificato d'analisi di rifiuti falso e a chi lo utilizza durante il trasporto**

# SANZIONI (G.L. 25/3)

## Mud – Registri – Formulari

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute:

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550**

**La stessa sanzione si applica in caso di mancata conservazione dei registri e dei formulari.**

# SANZIONI

## **Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione**

- Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se trattasi di rifiuti non pericolosi;
- Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000, se trattasi di rifiuti pericolosi.

Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

**STUDIO AMB SRL**

Via San Giorgio, 6  
24122 Bergamo

[www.studioamb.it](http://www.studioamb.it) - [www.tuttorifiuti.it](http://www.tuttorifiuti.it)



Con il recupero dei rifiuti aiuti l'ambiente!



- Riduci gli scarti e non lasci le discariche in eredità a chi viene dopo di te...
- Riduci il consumo delle risorse naturali e delle materie prime.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL PORTALE

[WWW.TUTTORIFIUTI.IT](http://WWW.TUTTORIFIUTI.IT)